



Lattes

## Riflessioni sulla normativa scolastica

Occorre ricordare che la nuova scuola non è più quella dei programmi, delle schede di valutazione, ma è la scuola delle indicazioni/regolamenti, delle competenze, dei crediti ...

Con la Strategia ET2020 in materia di Education and Training, adottata nel Consiglio europeo del 12/05/2009, l'Europa, infatti, si è posta tra gli obiettivi da raggiungere quello delle *competenze di base*, aggiornate nelle nuove *Raccomandazioni europee* pubblicate nel maggio 2018.

Proprio per questo tutti i sistemi scolastici dei paesi europei più avanzati propongono ora processi di insegnamento/apprendimento con obiettivi scanditi in termini di conoscenze, abilità e competenze.

In Italia la normativa scolastica c'è, è interessante e va rispettata, ma non deve diventare un'ossessione. Se si è troppo preoccupati dell'adempimento della normativa, si rischia di farsi sfuggire l'"oggetto" dell'adempimento: lo studente. Le norme sono i nostri strumenti per tutelare il diritto all'apprendimento degli studenti con DSA e con altri Bisogni Educativi Speciali (BES); però dobbiamo usarle non come semplici "esecutori", ma perché consapevoli che compito di ogni scuola è quello di prendersi cura di ogni studente e di costruire ambienti favorevoli, con attività didattiche e atteggiamenti educativi significativi e inclusivi.

Il grande passo avanti compiuto con la Legge 170/10 e la normativa a tutela dei BES è stato quello di far rientrare la personalizzazione e la differenziazione dei percorsi didattici nell'ordinario che la scuola deve garantire. Strumenti per la personalizzazione già forniti dal Regolamento dell'Autonomia (D.P.R. 275/99), dalla Legge n. 53/2003 e dal D.Lgs 59/2004 ... ma non sempre e ovunque utilizzati.

La Legge n. 170/10 sancisce, definitivamente, il diritto alla differenziazione, obbligando le scuole ad adottare misure compensative e dispensative per adeguare l'intervento formativo alle specifiche caratteristiche degli alunni con DSA. L'art. 5 della legge, co. 2, lett. b, prevede che in determinate circostanze, non siano sufficienti le *"misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere"*, ma arriva perfino a prefigurare *l'esonero dallo studio di una disciplina (lingua straniera)* ... e da qui le successive norme ed anche l'ambivalenza sull'esonero dalle lingue straniere, che vedremo in seguito!

**Il vero nodo del problema (e non solo per gli studenti con BES) è la VALUTAZIONE:** un vero e proprio muro che non riesce ad abbattere nemmeno il legislatore!

Intanto i BES non certificati non hanno nessuna tutela normativa in termini di valutazione. Nessuna delle nuove norme (D. Lgs 62\_/2017 – Nota MIUR 1835 del 10 ottobre e D.M. 741 e 742 del 3 ottobre 2017, parla mai di BES. Nemmeno il nuovo D. lgs sull'inclusione parla dei BES non certificati (D. Lgs 66/17)!

**Le tutele in ambito di valutazione riguardano solo** gli studenti certificati ai sensi della L.104/92 e quelli con DSA certificati dalla L. 170/10.

**E gli studenti con altri BES?**

**Dal punto di vista delle ultime norme esistono solo i DSA e i Diversamente abili (DA). Sembrano essere spariti** gli altri BES perfino dal D. Lgs 66/2017 che, quando parla di inclusione si riferisce solo agli alunni certificati ai sensi della Legge n. 104/92 e 170/2010. Mentre, per l'istruzione domiciliare e per la scuola in ospedale, da semplici circolari ministeriali si è passati al rango di norma (D. Lgs 62/2017; D. Lgs 63/2017), i BES non certificati sembrano essere rimasti a

livello di circolari e direttive interne (diritto affievolito).

**Per gli studenti con DSA le nuove norme riaffermano tutte le precedenti tutele.**

L'art. 11 del D. Lgs 62/2017, dal co. 8 al co. 13, specifico per i DSA ribadisce, infatti ....

- che, negli Esami di Stato, le prove devono essere coerenti con il PDP
- che gli studenti hanno diritto agli strumenti dispensativi e compensativi già individuati nel PDP e utilizzati nel corso dell'anno scolastico
- che, nel caso di dispensa dalle prove scritte di L2, negli Esami si predispongono prove equipollenti
- che, nel caso di esonero totale di insegnamento della L2, nella S.S. 1°g., la condizione di esercizio è profondamente diversa da quella della S.S 2°g.

**Ed è proprio qui che, per gli studenti con DSA, nasce un grosso problema, che occorrerà risolvere al più presto.**

- La L. 170/10 rende possibile l'esonero dall'insegnamento della lingua straniera, qualora tale condizione fosse accertata clinicamente, richiesta dalla famiglia e deliberata dal Consiglio di classe.
- Il D. M. 12 luglio 2011, n. 5669, all'art. 6, co. 6, sostiene che in caso di esonero il candidato con DSA acquisisce solo l'attestato di credito formativo ai sensi del DPR n. 323/98, art. 13.
- Con il D. Lgs 62/2017 invece, nel caso in cui lo studente venga esonerato completamente dall'insegnamento della lingua straniera, la Commissione di esame predisporrà prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. (art. 11, co. 13)

La stessa tutela (acquisizione del Diploma in **caso di esonero totale dall'insegnamento** della Lingua straniera) **non è però riconosciuta in sede di Esame di Stato della Scuola Secondaria di 2°g.** (art. 20, co. 13). Quindi, chi non usufruisce dell'insegnamento della Lingua straniera nel **primo ciclo** è messo nella evidente condizione di **non conseguire il Diploma nella S.S di 2°g.**

**Pertanto è estremamente pericoloso per lo studente che la famiglia rivendichi il diritto all'esonero dallo studio di una o più lingue straniere ... e che la scuola lo accetti.**

Le domande che **scuola e famiglia** dovrebbero porsi a proposito non dovrebbero essere **“Esonero sì o esonero no?”**, ma le seguenti:

- *Non è indispensabile, nel patrimonio formativo di una persona, lo sviluppo della competenza di comprensione/produzione di strutture linguistiche in un'altra lingua?* (secondo la Raccomandazione europea è una competenza chiave per l'apprendimento permanente)
- *Se sì, in che modo uno studente con DSA può apprendere a comunicare in una lingua non madre?*

**Si ricorda che gli studenti con DSA partecipano alle PROVE INVALSI** e, quindi, in caso di esonero totale dall'insegnamento della lingua inglese è previsto **l'esonero per la prova di inglese.**

Anche qui sorge una domanda: ***ma la lingua inglese non è una competenza chiave europea?***

Non vogliamo una scuola che rinunci ad insegnare a questi ragazzi, con le opportune strategie didattiche e gli adeguati strumenti una lingua straniera, considerata una delle otto competenze chiave richieste dal Consiglio europeo. I ragazzi con DSA non chiedono facili scorciatoie, ma il rispetto dei loro diritti e la possibilità di mostrare le loro potenzialità grazie all'ausilio di misure e strumenti che li aiutino a compensare le difficoltà causate dal loro disturbo.

**Per tutti gli studenti**

Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per ( L. 104/92 e L.170/2010), il

legislatore ha attribuito ai **Consigli di classe** il compito di indicare, sulla base di “*ben fondate considerazioni pedagogico-didattiche*”, in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative (formalizzate in un PDP), nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni.

Ma, soprattutto, il **MIUR**, attraverso le norme sulla macrocategoria dei BES, creata non per categorizzare gli studenti ma per promuovere equità e inclusione, **ha delineato e precisato la strategia inclusiva della scuola italiana**, al fine di realizzare appieno il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti, anche quelli in situazione di difficoltà.

**E allora ... cosa devono fare i docenti?**

- Conoscere bene le norme
- Saper leggere e interpretare ogni situazione in base al contesto
- Analizzare ogni situazione in vista degli obiettivi da raggiungere
- Prendere decisioni e agire di conseguenza
- Monitorare in itinere la scelta effettuata rispetto agli obiettivi.

**Come?**

- Creando le condizioni di apprendimento adeguate alle reali e differenti possibilità di ognuno.
- Sperimentando nuovi modi di insegnare e preoccupandosi non solo delle verifiche, dei genitori, ma dei bambini, dei ragazzi e del loro diritto di apprendere.
- Ricordando che insegnare vuol dire occuparsi di didattica (*come insegnare*), ma anche di acquisizione (*come si impara*).
- Sperimentando nuove metodologie: lo studente con DSA apprende in un altro modo, non deve essere esonerato dall'apprendimento, ad esempio, delle lingue straniere, ma deve poterle apprendere in un altro modo.
- Ricordando che la didattica che “fa bene” agli studenti con DSA fa bene anche agli altri
- Ricordando che i ragazzi vengono a scuola per imparare non per svolgere un programma
- Preoccupandosi di più dell'insegnamento che della valutazione.
- Raccogliendo la sfida delle “competenze” che ci proviene dall'Europa e dalla più recente ricerca pedagogica.
- Credendo nelle “proprie competenze” di professionisti.
- Alleandosi e perseguendo la strada della tutela dei diritti di tutti gli “attori”: è indispensabile il coinvolgimento esplicito di tutti i docenti, nessuno escluso, nel progettare e realizzare forme specifiche di personalizzazione e una didattica più inclusiva.

Occorre ricordare che la **normativa sulla realizzazione del diritto allo studio** obbliga lo Stato a predisporre adeguate misure di sostegno per gli alunni diversamente abili (certificati dalla legge 104/92), alle quali devono concorrere, a livello territoriale, anche gli Enti Locali e il Servizio Sanitario Nazionale. Tale impegno collettivo ha lo scopo di predisporre le condizioni per la piena partecipazione della persona con disabilità alla vita sociale, eliminando tutti i possibili ostacoli e le barriere, fisiche e culturali.